Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Venerdì, 1° marzo 1935 - ANNO XIII — Numero 51

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 dicembre 1934-XIII, n. 2333.
Scioglimento del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Ravenna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 febbraio 1908, n. 55, col quale, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, veniva costituito un Consorzio tra lo Stato e la provincia di Ravenna, allo scopo di provvedere al rimboschimento di terreni nudi esistenti nel territorio di quella Provincia;

Considerato che per difficoltà di finanziamento da parte dell'Amministrazione provinciale il Consorzio stesso non ha avuto finora, nè si presume possa avere pratico funzionamento in un prossimo avvenire;

Ritenuto pertanto che i fondi a tal uopo impegnati col detto Nostro decreto possano utilmente erogarsi per maggiore finanziamento di altro consimile Consorzio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Ravenna, istituito con Nostro decreto 6 febbraio 1908, n. 55, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, è sciolto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1935 - **Anno XIII**
Atti del Governo, registro 356, foglio 144. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1934-XIII, n. 2334.
Scioglimento del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato ed il comune di Sestola (Modena).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 gennaio 1910, n. 314, col quale veniva istituito un Consorzio tra lo Stato ed il comune di Sestola (provincia di Modena), allo scopo di provvedere al rimboschimento di terreni nudi esistenti nel territorio di quel Comune, giusta il disposto dell'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917;

Considerato che i compiti devoluti al detto Consorzio, vennero successivamente a far carico ad altro consimile Consorzio istituito tra lo Stato e la provincia di Modena;

Ritenuto pertanto che i fondi a tal uopo impegnati col detto Nostro decreto possono utilmente erogarsi per maggiore finanziamento di altro consimile Consorzio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato ed il comune di Sestola (provincia di Modena), istituito con Nostro decreto 30 gennaio 1910, n. 314, giusta il disposto dell'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, è sciolto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1935 - **Anno XIII**
Atti del Governo, registro 356, foglio 142. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1934-XIII, n. 2335.
Riduzione del contributo ordinario dello Stato al Consorzio provinciale di rimboschimento di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 febbraio 1925, n. 247, col quale veniva costituito un Consorzio tra lo Stato e la provincia di Perugia, allo scopo di provvedere al rimboschimento dei terreni nudi soggetti al vincolo forestale ed alla ricostituzione

dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi soggetti al predetto vincolo, ai sensi dell'art. 75 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, esistenti nel territorio di detta Provincia;

Considerato che, fin dal 1927, l'Amministrazione di quella Provincia, a seguito della diminuzione della superficie territoriale verificatasi per la creazione della provincia di Terni, e della ripartizione degli oneri in ragione di 1/4 e 3/4 rispettivamente tra la nuova e l'antica Provincia, ridusse di 1/4 il contributo ordinario al Consorzio di rimboschimento;

Ritenuto che la maggior somma a tal uopo impegnata col detto Nostro decreto possa utilmente erogarsi per maggior finanziamento di altro consimile Consorzio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contributo ordinario dello Stato al Consorzio provinciale di rimboschimento di Perugia istituito con Nostro decreto 15 febbraio 1925, n. 247, giusta il disposto dell'art. 75 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, è ridotto a L. 12.000, a datare dall'esercizio 1934-1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 143. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934-XIII, n. 2336.

Autorizzazione alla Regia scuola d'arte di Castelmassa ad accettare una donazione.

N. 2336. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola d'arte di Castelmassa, viene autorizzata ad accettare la donazione di un gruppo di titoli già consolidato 5 % del valore nominale di L. 12.000, offerti dall'ing. cav. Oliviero Bianchi, per la istituzione di un premio da assegnarsi annualmente al migliore allievo licenziato dalla Scuola.

La fondazione sarà intitolata « Fondazione ing. Stefano Luigi Bianchi », e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2337.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Terziarie Clarisse della SS. Annunziata di Diano Castello (Imperia).

N. 2337. R. decreto 13 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Terziarie Clarisse della SS. Annunziata di Diano Castello (Imperia), e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'Istituto anzidetto di immobili da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 27 dicembre 1934-XIII, n. 2338.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine, in Firenze.

N. 2338. R. decreto 27 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine, con sede in Firenze, via S. Marta, n. 7.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 17 dicembre 1934-XIII, n. 2339.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS. Trinità, con sede in Bugnara (Aquila).

N. 2339. R. decreto 17 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita della SS. Trinità, con sede in Bugnara (Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 17 dicembre 1934-XIII, n. 2340.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Misericordia con sede in Tagliacozzo (Aquila).

N. 2340. R. decreto 17 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita della Misericordia, con sede in Tagliacozzo (Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 27 dicembre 1934-XIII, n. 2341.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco d'Assisi, in Barcellona Pozzo di Gotto.

N. 2341. R. decreto 27 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex Conventuale di S. Francesco d'Assisi, in Barcellona Pozzo di Gotto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 7 febbraio 1935-XIII, n. 103.

Norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità degli ufficiali del Regio esercito mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, ai fini dell'avanzamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 111 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1237, che reca norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità degli

ufficiali del Regio esercito mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, ai fini dell'avanzamento;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, di cui all'articolo 111 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sono classificati per l'avanzamento a scelta ordinaria e per l'avanzamento per meriti speciali con le norme stabilite per l'avanzamento a scelta ordinaria ed a scelta speciale dei pari grado in servizio permanente effettivo del ruolo comando, dall'articolo 47 della suddetta legge e dal R. decreto 21 giugno 1934, n. 988, quale risulta modificato dal R. decreto 21 gennaio 1935, n. 37, ma con le seguenti avvertenze:

a) ai punti minimi totali si applica un coefficente di minorazione diminuendoli di 2/10, senza tener alcun conto delle eventuali frazioni;

b) per le *qualità fisiche*, non è richiesto *punto minimo parziale;* il punto è assegnato astraendo dalle ferite e dalle malattie che causarono la mutilazione o l'invalidità, e tenendo solo conto della possibilità che ha l'ufficiale di prestare il servizio sedentario a cui è adibito.

Il presente decreto, che sostituisce ed abroga il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1237, entra in vigore dal giorno 2 gennaio 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 174. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1935-XIII, n. **104**.

Modificazioni al R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, riflettente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, riflettente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 14 del R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, è sostituito dal seguente:

« Per gli esami di avanzamento a scelta speciale (salvo quanto disposto negli allegati 27, 36 e 37 relativi agli ufficiali dei servizi tecnici) le prove scritte hanno luogo presso le sedi dei Comandi di corpo d'armata, dei Comandi delle truppe della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia e di quello delle truppe dislocate nelle Isole italiane dell'Egeo ».

L'art. 16 del medesimo Regio decreto è sostituito dal seguente:

Per gli esami di avanzamento anticipato dei tenenti sono seguite le seguenti norme:

1. — La prova scritta ha luogo presso le sedi dei Comandi di corpo di armata, dei Comandi delle truppe della Tripolitania, della Cireanica, dell'Eritrea e della Somalia, e di quello delle truppe dislocate nelle Isole italiane dell'Egeo.

Gli ufficiali ammessi alla prova scritta debbono presentarsi ai detti Comandi nelle ore antimeridiane del giorno antecedente a quello nel quale la prova ha inizio, muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta che è fornita dai Comandi suddetti. Ogni foglio di carta deve essere munito del timbro di ufficio dei Comandi stessi e contrassegnato con le firme dei componenti la Commissione di vigilanza.

I lavori che siano compilati su carta non timbrata, o timbrata e non contrassegnata, non sono validi.

Per lo svolgimento della prova scritta si osservano le norme di cui ai nn. 1°, 2°, 3° e 4° del precedente art. 14.

2. — Ultimata la prova scritta e ricevuti i temi svolti dai candidati, la Commissione esaminatrice si riunisce in seduta plenaria per esprimere il giudizio sulla ammissibilità di ciascun candidato alle prove pratiche. Le deliberazioni della Commissione sono valide purchè partecipino alla votazione almeno i tre quarti dei componenti.

Riunita la Commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato il quale deve essere giudicato esclusivamente in relazione alla prova scritta sostenuta.

Terminata la discussione, ciascun membro della Commissione, compreso il presidente, vota — con scheda segreta ma firmata — per l'idoneità o per la non idoneità del candidato nella prova scritta.

È dichiarato « idoneo nella prova scritta » ed è ammesso alla prova pratica il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli, calcolati sul numero dei componenti della Commissione che hanno espresso il voto. Le eventuali frazioni vengono calcolate per intero ove siano eguali o superiori ad una metà.

Le relative comunicazioni agli interessati sono fatte dal presidente della Commissione.

Della riunione della Commissione e del modo con il quale si è proceduto alle votazioni viene redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nel verbale è indicato, per ciascun candidato, l'esito della votazione per l'idoneità o per la non idoneità nella prova scritta.

3. — Ultimata la prova pratica, la Commissione si riunisce nuovamente in seduta plenaria per esprimere il giudizio su ciascun candidato, dapprima sulla base dei risultati di tale prova e, successivamente, su quello complessivo degli esami di avanzamento anticipato sostenuti.

Riunita la Commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato, il quale deve essere giudicato esclusivamente sulla prova pratica sostenuta.

Terminata la discussione, ciascun componente della Commissione, compreso il presidente, vota — con scheda segreta ma firmata — per la idoneità o per la non idoneità di ciascun candidato nella prova pratica.

Non prende parte alla votazione quel componente della Commissione, escluso il presidente, che non abbia potuto assistere, per cause di forza maggiore, alla prova pratica. Di tale mancato intervento, con la specificazione dei motivi che lo hanno causato, deve essere fatto cenno nel verbale.

È dichiarato « idoneo nella prova pratica » il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli calcolati sul numero dei componenti della Commissione che hanno espresso il voto: le eventuali frazioni sono calcolate per intero, ove siano eguali o superiori alla metà.

Il candidato che abbia riportato l'idoneità anche nella prova pratica è dichiarato « idoneo negli esami per l'avanzamento anticipato ».

Anche di tale riunione è redatto verbale nel quale debbono essere indicati, per ogni candidato, il modo con il quale si è proceduto alle votazioni, il numero dei voti favorevoli e sfavorevoli riportati nella prova pratica e l'idoneità, o la non idoneità, negli esami di avanzamento anticipato.

Ultimati gli esami, il presidente della Commissione invia al Ministero della guerra i verbali delle riunioni ed un elenco nominativo di tutti i candidati, indicando, per ciascuno, il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato per la prova scritta e per la prova pratica.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 356, *foglio* 173. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1935-XIII.
Proroga del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni inerenti alla sistemazione del binario di raccordo del magazzino della ditta Giuseppe Rossler alla stazione di Bolzano Gries delle ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 gennaio 1933, col quale sono state dichiarate di pubblica utilità le opere di sistemazione del raccordo ferroviario del magazzino della ditta Giuseppe Rossler di Bolzano alla stazione di Bolzano Gries delle ferrovie dello Stato;

Visto il rapporto 18 dicembre 1934-XIII, n. 17351, del prefetto di Bolzano;

Ritenuto che, per cause indipendenti dalla volontà della ditta interessata, non si sono potuti compiere nel termine assegnato le espropriazioni ed i lavori per la sistemazione del detto raccordo ferroviario;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il Nostro decreto 26 giugno 1927, n. 1570;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine assegnato per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni occorrenti per la sistemazione del raccordo ferroviario del magazzino della ditta Giuseppe Rossler alla stazione di Bolzano Gries delle ferrovie dello Stato è prorogato fino a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 2 *Bilancio comunic. - Ispett. F.T.A., pag. n.* 182. — FERZI.

(561)

REGIO DECRETO 24 gennaio 1935-XIII.
Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificati con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che per la Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) si verificano le condizioni previste dalla lettera *B* del n. 10 dell'articolo unico della legge 25 gennaio 1934, n. 186, cioè la perdita di una parte del patrimonio sociale e l'impossibilità, da parte della Cassa stessa, e in dipendenza della perdita anzidetta, di raggiungere gli scopi sociali;

Considerato che i tentativi fatti dal commissario governativo della Cassa in parola per ottenere dai soci della Cassa stessa il ripianamento delle perdite subìte dall'azienda sono riusciti infruttuosi;

Considerato che per evitare maggior danno dei creditori è stata segnalata la necessità di porre la società in liquidazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza), società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione, ed il sig. ing. Ippolito D'Ippolito è nominato liquidatore della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1935 - *Anno XIII*
Registro n. 6 *Min. agricoltura e foreste, foglio n.* 377.

(559)

REGIO DECRETO 24 gennaio 1935-XIII.
Scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio per risparmi e prestiti di Vermo (Pola).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che il Consorzio per risparmi e prestiti di Vermo (Pola) si trova nelle condizioni previste nel 1° comma del citato art. 21;
Visto il verbale dell'assemblea generale straordinaria dei soci tenutasi il 21 ottobre 1934, dal quale risulta che i medesimi, interrogati se intendessero reintegrare il capitale sociale, hanno risposto negativamente;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consorzio per risparmi e prestiti di Vermo (Pola), società cooperativa in nome collettivo, è sciolto ed è posto in liquidazione, ed il sig. Kreisel Antonio fu Antonio è nominato liquidatore della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1935 - Anno XIII
Registro n. 6 Min. agricoltura e foreste, foglio n. 376.

(560)

REGIO DECRETO 7 febbraio 1935-XIII.
Uso facoltativo della divisa per il preside ed i professori della Facoltà di medicina veterinaria della Regia università di Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 275 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il decreto Reale dell'11 maggio 1933 recante norme per le divise accademiche del rettore, dei membri del Senato accademico e dei professori di ruolo della Regia università di Messina;
Considerato che, a seguito dell'aggregazione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina alla predetta Università, con lettera del 1° novembre 1934 si rende necessario di stabilire le norme per la divisa del preside e dei professori di ruolo della nuova facoltà di medicina veterinaria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al preside e ai professori di ruolo della Facoltà di medicina veterinaria della Regia università di Messina di far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1935 - Anno XIII
Registro 5 Educazione nazionale, foglio 153.

ALLEGATO *A*.

Descrizione della divisa del preside e dei professori di ruolo della Facoltà di medicina veterinaria della Regia università di Messina.

Toga di stoffa nera accrespata alle spalle all'attacco delle maniche.
Maniche allargate in basso con mostra rivoltata di raso color rosso cupo per i professori di ruolo.
Per il preside la mostra è del colore medesimo, con filettatura d'argento.
Tocco di seta nera a forma rotonda, con filettatura d'argento per il preside.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

(557)

REGIO DECRETO 7 febbraio 1935-XIII.
Uso facoltativo della divisa per il direttore ed i professori del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 274 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al direttore e ai professori di ruolo del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli di far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1935 - Anno XIII
Registro 5 Educazione nazionale, foglio 154.

ALLEGATO A.

Descrizione della divisa del direttore e dei professori di ruolo del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli.

DIRETTORE:

Toga di pettinato nero di forma ampia e pieghettata. Dalle spalle in giù discendono in linea verticale due ampie striscie di volpe grigia.

Alla spalla destra cordone dorato con fiocchi; alla vita fascia larga di nastro in seta nera.

Manica di forma regolare con orlo alla estremità di battista bianca e dal gomito in su di seta nera ombrata pieghettata.

Pettino con colletto di battista bianco plissato.

Mantello più lungo della toga, di seta nera ombrata pieghettato, e bavero rettangolare.

Tocco di velluto nero di forma quadrangolare con fascia di velluto rosso, rotto per metà da triangolo di seta celeste, e filettatura di oro.

PROFESSORI DI RUOLO:

Toga di pettinato nero di forma ampia pieghettata.

Dalle spalle in giù discendono sul davanti, in linea verticale, due larghe striscie di velluto nero. Alla spalla destra cordone dorato con fiocchi.

Maniche di forma ampia allargantesi in basso, con bordo all'estremità di velluto nero e foderato a metà di seta rossa, rotta da triangolo di seta celeste con base all'orlatura del bordo inferiore. Rovescio dei davanti di seta nera con bavero rettangolare di stoffa bordato di velluto nero.

Sulla toga, sospesa al collo a mezzo di nastro rosso la medaglia di S. Tommaso.

Tocco di velluto nero con fascia di seta rossa, rotta per metà da triangolo di seta celeste, e filettatura di oro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

(558)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1935-XIII.
Autorizzazione a gestire Magazzini generali in Badia Polesine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il Regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la istanza della Società anonima Magazzini generali del Polesine, intesa ad ottenere l'autorizzazione a gestire Magazzini generali in Badia Polesine;

Sentito il parere espresso dal Consiglio dell'economia corporativa di Rovigo nella seduta del 25 settembre 1934-XII;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Magazzini generali del Polesine è autorizzata a gestire in Badia Polesine Magazzini generali per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Il testo del regolamento e delle tariffe relative, depositato a norma di legge e rogato dal notaio Battista Trasi di Milano, è stato approvato dal Consiglio dell'economia corporativa di Rovigo con delibera 25 settembre 1934-XII e 26 gennaio 1935-XIII.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Rovigo provvederà alla esecuzione del presente decreto e proporrà al Ministero, entro sei mesi della pubblicazione di questo, l'ammontare della cauzione che i Magazzini stessi devono versare a norma di legge.

Il presente decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(549)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 ottobre 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, per l'annata venatoria 1934-35, in territorio di Bricherascio (Torino);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il divieto stabilito con il decreto Ministeriale suddetto, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36;

Decreta:

Il divieto di caccia a uccellagione, sotto qualsiasi forma, in territorio di Bricherascio (Torino), disposto con il decreto Ministeriale 6 ottobre 1934, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(575)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2518.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Caterina Draghinich ved. Rusich, nata a Ledenice (Jugoslavia) il 19 agosto 1887, da Giacomo e da Maria Frkovich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Rossini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Caterina Draghinich ved. Rusich, è ridotto nella forma italiana di « Rossini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Carmela Rusich, nata a Fiume il 14 giugno 1915, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10619)

N. 1609.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Alessandro Pillepich, nato a Fiume il 26 giugno 1906, da Antonio e da Gisella Ladich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Filippi »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Alessandro Pillepich, è ridotto nella forma italiana di « Filippi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Elsa Dobia, nata a Fiume il 2 agosto 1907, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10620)

N. 4683.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Alessandro Maricich-Pillepich, nato a Fiume il 24 febbraio 1884, da Giuseppa Maricich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome Maricich in quello di « Maresco »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome Maricich del signor Alessandro Maricich-Pillepich, è ridotto nella forma italiana di « Maresco » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Italia Amadi, nata a Trieste il 23 aprile 1878, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 17 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10621)

N. 5541.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Carmino Butkovich, nato a Fiume il 16 luglio 1903, da Giovanni e da Maria Pillepich, residente a Mattuglie, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Visintini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Carmino Butkovich, è ridotto nella forma italiana di « Visintini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Mattuglie al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10622)

N. 3059.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Anna Markovich, nata a Lesce (Jugoslavia) il 4 giugno 1891, da Michele e da Maria Kolak, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « De Marchi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Markovich, è ridotto nella forma italiana di « De Marchi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carlo, nato a Fiume il 1° dicembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 23 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10623)

N. 15758.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Slavich, nato a Mattuglie il 12 maggio 1908, da Antonio e da Anna Vidovich, residente a Mattuglie, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Salvi ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Slavich è ridotto nella forma italiana di « Salvi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Mattuglie al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 23 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10624)

N. 565.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla sig.na Maria Spetich, nata a Fiume il 2 ottobre 1901, da Giovanni e da Caterina Hrescak, residente a Fiume diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Spetti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Spetich, è ridotto nella forma italiana di « Spetti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 23 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10625)

N. 1126.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Stipanich, nato a Mattuglie il 1° aprile 1908, da Antonio e da Veronica Pretti, residente a Mattuglie, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926,

n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Stefani »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Stipanich, è ridotto nella forma italiana di « Stefani » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Mattuglie al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10626)

N. 566.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Andrea Belich di Matteo e di Maria Molaz, nato a Fiume il 4 dicembre 1890, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Belli ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Andrea Belich, è ridotto nella forma italiana di « Belli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Hraber, nata a Fiume il 31 agosto 1904, moglie.
Miranda, nata Fiume il 12 dicembre 1914, figlia.
Maria, nata a Fiume l'8 dicembre 1916, figlia.
Silvio, nato a Fiume il 23 aprile 1925, figlio.
Lucia, nata a Fiume il 18 maggio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10627)

N. 14395.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Poldrugovac, nato a Fiume il 27 febbraio 1900, da Michele e da Pasqualina Cabrijan, residente a Trieste, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Palmieri »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Poldrugovac, è ridotto nella forma italiana di « Palmieri » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Perfolja, nata a Trieste il 2 febbraio 1906, moglie.
Ondina, nata a Trieste il 20 marzo 1934, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Trieste al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10628)

N. 2573 - Div. 1-1934.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Vincenza Rusich, nata a Fiume il 18 luglio 1911 da Mariano e da Caterina Draginich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Rossini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Vincenza Rusich è ridotto nella forma italiana di « Rossini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed

avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10629)

N. 17521 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Marino Vitich, nato ad Abbazia il 29 dicembre 1910, da Fortunato e da Francesca Barbiz, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 126, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Viti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Marino Vitich è ridotto nella forma italiana di « Viti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10630)

N. 17846 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Genoveffa Turcich, nata a Fiume il 5 gennaio 1894 da Lodovico e da Antonia Perich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Turci »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Genoveffa Turcich è ridotto nella forma italiana di « Turci » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10631)

N. 7449 - Div. 1-1934.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Sintich, nato a Cherso (Dragosetti) l'11 aprile 1895 da Domenico e da Domenica Kumicic, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Sinti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Sintich è ridotto nella forma italiana di « Sinti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Hrelja, nata a Cherso (Dragosetti) il 12 maggio 1900, moglie;
Antonio, nato a Fiume il 2 gennaio 1923, figlio;
Carolina, nata a Fiume l'8 luglio 1924, figlia;
Giovanna, nata a Fiume il 26 aprile 1930, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10632)

N. 14166 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Clemente Petricich, nato a Fiume il 12 novembre 1894 da Angelo e da Caterina Bradil, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Petri »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Clemente Petricich è ridotto nella forma italiana di « Petri » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Regina Petterin, nata a Fiume il 6 novembre 1879, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10633)

N. 5673 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Stefancich, nato a Villa Decani il 28 marzo 1886 da Giuseppe e da Anna Abate, residente ad Abbazia, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Stefani »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Stefancich è ridotto nella forma italiana di « Stefani » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Furlancich, nata a Villa Decani il 20 novembre 1885, moglie;
Valeria, nata a Villa Decani il 26 ottobre 1919, figlia;
Mario, nato ad Abbazia il 16 febbraio 1924, figlio;
Giovanna, nata ad Abbazia il 4 novembre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Abbazia al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 27 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(10634)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 49.

Media dei cambi e delle rendite
del 27 febbraio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.78
Inghilterra (Sterlina)	57.30
Francia (Franco)	77.90
Svizzera (Franco)	382.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.765
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.77
Cecoslovacchia (Corona)	49.45
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.60
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.7259
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.89
Olanda (Fiorino)	7.99
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161.62
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.175
Id. 3,50 % (1902)	76.875
Id. 3 % lordo	59.45
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	76.025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89.175
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101.025
Id. id 5 % id. 1941	101.175
Id. id. 4 % id. 1943 (febbraio)	94.625
Id. id. 4 % id. 1943 (dicembre)	94.45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 132.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolid. 3,50 per cento (1906) n. 648175 di L. 140 di rendita annua intestato a d'Alfonso Antonietta di Antonino, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Campobasso.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 23 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(578)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 31.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	162511	45, 50	Bonito Maria di Giuseppe, moglie di Bonsi Costantino, domt. a Napoli; con usufrutto vital. a Campanile *Mariannina* fu Pasquale ved. di *Napoletano* Pietro.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Campanile *Emilia-Marianna* fu Pasquale ved. Napoletano o *Napolitano* Pietro.
»	162510	49 —	Bonito Ester di Giuseppe, moglie di Marano Adolfo, domt. a Napoli; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	162500	45, 50	Bonito Vincenzo di Giuseppe, domt. a Napoli; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	657145	70 —	*Belingardi Antonietta* detta Adelaide di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Milano.	*Bellingardi Anonia* ecc. come contro.
»	82939	2.100 —	Ferro *Italia* di Angelo, nubile, domt. a Frattamaggiore (Napoli) vincolata.	Ferro *Maria-Italia* di Angelo, nubile, domt. come contro, vincolata.
»	3980	192, 50	Manea Alice, Goliardo e Maria fu Luciano, minori sotto la p. p. della madre *Paoloni Lina* fu Vittore, ved. di Manea Luciano, domt. a Badia Polesine (Rovigo).	Manea Alice, Goliardo e Maria fu Luciano, minori sotto la p. p. della madre *Paolin Orsola* fu Vittore; ved. ecc. come contro.
»	230014	329 —	Manea Alice, Goliardo *e Maria* fu Luciano, minori sotto la p. p. della madre Paolin o Paolini Orsola-Lina, ved. Manea, rimaritata con Caputo Alfredo, domt. a Badia Polesine (Rovigo).	Manea Alice e Goliardo fu Luciano, minori sotto la p. p. della madre Paolin o Paolini Orsola-Lina, ved. Manea, rimaritata con Caputo Alfredo, *e gli stessi Manea Alice e Goliardo fu Luciano e Paolin o Paolini Orsola-Lina ved. Manea quali aventi diritto all'eredità di Manea Maria fu Luciano,* domt. a Badia Polesine (Rovigo).
»	248437	38, 50	*Iannarelli* Margherita fu Nicola, *nubile*, domt. a Lauria (Potenza).	*Iannarella* Margherita fu Nicola, *minore sotto la p. p. della madre Nocera Filomena,* domt. a Lauria (Potenza).
»	371721	280 —	Iannarella Margherita fu *Nicolangelo*, minore sotto la p. p. della madre Nocera Filomena, domt. a Lauria (Potenza).	Iannarella Margherita fu *Nicola*, minore ecc. come contro.
»	425324	1.452, 50	Peruzzi dei Marchesi Medici Bindo Mira Cressida, moglie di Eldredge Edward Henry fu James Thomas e *Rodolfo* del fu Simone, l'ultimo minore sotto la p. p. della madre, domt. a Firenze, eredi indivisi dei detto Simone Peruzzi, con usuf. a Lanzavecchia Laura fu Giovanni, nubile, domt. a Firenze.	Peruzzi dei Marchesi Medici Bindo, Mira Cressida, moglie di Eldredge Edward Henry fu James Thomas e *Ridolfo* del fu Simone, minore ecc. e con usufrutto come contro.
»	792007	175 —	Leverone *Rinaldo* fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Pernigatti Santina, domt. a Torriglia (Genova), con annotazione di non potersi svincolare senza il consenso di Liverone Eugenio fu Agostino e dei suoi aventi causa.	Leverone *Eugenio-Giorgetto* fu Cesare, minore ecc. come contro.
»	93744	14 —	Ferone Alessandro di *Michele*, domt. a Sperone (Avellino).	Ferone Alessandro di *Vincenzo*, domt. come contro.
»	222550	1.025, 50	*Simonetto* Luigi di Bernardo, domt. a Isola del Cantone, frazione di Prarolo (Genova).	*Simonotto* Luigi di Bernardo, domt. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 9 febbraio 1935 - Anno XIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(460)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1a *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 32.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	299339	273 —	Di Benedetto Alfonsina, Carmelina e Giuseppina fu *Francesco-Emanuele*, minori sotto la p. p. della madre Salamone Antonina fu Carmelo, dom. in Aragona (Girgenti); con usuf. vital. a Salamone Antonina fu Carmelo ved. Di Benedetto e moglie in seconde nozze di Cincimino Salvatore, dom. in Aragona.	Di Benedetto Alfonsina, Carmelina e Giuseppina fu *Emanuele-Francesco*, minori sotto la p. p. della madre Salamone Antonina fu Carmelo, ved. *Di Benedetto e moglie in seconde nozze di Cincimino Salvatore*, dom. come contro; con usuf. vital. a Salamone Antonina fu Carmelo, ved. di Di Benedetto *e moglie in seconde nozze di Cincimino Salvatore*, dom. come contro.
»	308215	105 —	Intestata come la precedente con usuf. vitalizio a Salamone Antonina fu Carmelo, ved. Di Benedeto, dom. in Aragona (Girgenti).	
Prest. Naz. 5% 3,50 %	33252 114623	1.000 — 332,50	Gloria Carlo fu Gaspare, dom. a Torino; con usuf. vital. a Gruat *Teresa* fu Felice, ved. di Gloria *Gaspare*.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Gruat *Maria-Teresa* fu Felice ved. di Gloria *Giuseppe*.
»	117393	1.417,50	Gloria Carlo fu Gaspare, dom. a Torino; con usuf. vital. a Gruat *Teresa* fu Felice, ved. di Gloria Giuseppe.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Gruat *Maria-Teresa* ved. di Gloria Giuseppe.
»	155354	350 —	Ridola Caterina di Gregoria, nubile, dom. a Matera (Potenza).	Ridola Caterina di Gregorio, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
» »	300162 300163	63 — 63 —	Caputo Aida } Caputo Bonaventura } fu Roberto minori sotto la p. p. della madre Turco *Erminia* fu Pasquale ved. Caputo, domt. a Tricase (Lecce).	Caputo Aida } Caputo Bonaventura } fu Roberto minori sotto la p. p. della madre Turco *Maria-Erminia* fu Pasquale, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	361007	60 —	Caputo Bonaventura ed Aida fu Roberto, minori sotto la p. p. della madre Turco *Erminia* fu Pasquale ved. Caputo, dom. a Tricase (Lecce); con usuf. vital. a Turco Erminia fu Pasquale ved. Caputo, dom. come sopra.	Caputo Bonaventura ed Aida fu Roberto, minori sotto la p. p. della madre Turco *Maria-Erminia* ecc. come contro; con usuf. vital. a Turco *Maria-Erminia* ecc. come contro.
3,50 % » » »	28905 29459 29935 124719	297,50 31,50 35 — 175 —	Rescigno Andrea di Antonio, dom. a Cicciano (Caserta); con usuf. congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Vacchiano *Giovanna* fu Vincenzo e Rescigno Antonio fu Giuseppe, dom. a Cicciano.	Intestata come contro; con usuf. congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Vacchiano Maria-Giovanna e Rescigno Antonio fu Giuseppe, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 febbraio 1935 - Anno XIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(500)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su rendita consolidato 5 per cento.

Unica pubblicazione. Avviso n. 133.

È stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° luglio 1934 relativa alle rendite consolidato 5 per cento nn. 85771 e 85772 ciascuna di annue L. 155 a favore rispettivamente di Aprile Giorgio e Giovanni fu Gaetano, domic. a Siracusa, e vincolate di usufrutto vitalizio a favore di Mezzasalma fu Antonino, vedova di Aprile Gaetano.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 897, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 23 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(579)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di mandati.

Visto l'art. 25 del regolamento 23 marzo 1919, n. 1058, ed in analogia al disposto dell'art. 470 del R. decreto 23 maggio 1934, n. 827, si rende noto per ogni effetto di ragione e di legge l'avvenuto smarrimento dei mandati n. 4208 del 1° luglio 1923 di L. 130 (centotrenta), n. 1436 del 1° gennaio 1924 di L. 124 (centoventiquattro), e n. 624 del 1° gennaio 1928 di L. 242 (duecentoquarantadue), intestati a Leoni Raffaele e trasmessi da questa Direzione generale, alle singole scadenze, alla Banca d'Italia pel pagamento in Allumiere.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della pubblicazione presente, senza che sia stata prodotta opposizione, questa Cassa provvederà all'emissione dei duplicati corrispondenti ai mandati, come sopra, smarriti.

Roma, addì 13 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il direttore generale*: TORELLO ABATI.

(580)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI.

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo totale della cauzione costituita dalla « Mutua assicuratrice industriale » di Milano a garanzia della massa degli assicurati italiani.

Il liquidatore della « Mutua assicuratrice industriale », con sede in Milano, ha chiesto lo svincolo totale dalla cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo che la Mutua ha assolto tutti i suoi impegni dipendenti da contratti di assicurazione.

Chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo, in base agli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire — in debita forma legale — il relativo ricorso a questo Ministero, Servizio delle assicurazioni, non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia — pure in forma legale — al liquidatore sig. Marini Giovanni, via Victor Hugo, n. 4, in Milano.

(570)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa di Interneppo (Bordano), non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge, con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi, trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(569)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione dell'undicesimo elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti adottati dal Ministero delle corporazioni sulle domande di autorizzazione per l'impianto o per l'ampliamento di stabilimenti industriali — apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1935-XIII — il quantitativo della produzione giornaliera di Snia fiocco (ampliamento stabilimento della Società Snia Viscosa di Pavia) erroneamente indicata in chilogrammi mille, va rettificata in chilogrammi *diecimila*.

(586)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Modificazioni alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso a 4 posti di disegnatore tecnico aggiunto (Armi ed Armamenti navali).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1934, con il quale è indetto un concorso a 4 posti di disegnatore tecnico aggiunto, nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali;

Ritenuta l'opportunità, per esigenze di servizio, di modificare la composizione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Decreta:

L'art. 6 del citato decreto Ministeriale 7 novembre 1934 che indice un concorso a 4 posti di disegnatore tecnico aggiunto, nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle armi ed armamenti navali, è così modificato:

« La Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero della marina, sarà così composta:

presidente: un ufficiale ammiraglio o generale armi navali, oppure un capitano di vascello o colonnello armi navali;

membri: due ufficiali superiori di vascello o delle armi navali, un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore all'VIII, un capo disegnatore tecnico principale o capo disegnatore tecnico;

segretario: un funzionario della carriera amministrativa del Ministero ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(582)

MINISTERO DELLA MARINA

Modificazioni alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso a 5 posti di capo tecnico aggiunto (Armi ed Armamenti navali).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1934, con il quale è indetto un concorso per esami a 5 posti di capo tecnico aggiunto, nel personale civile tecnico per le Direzioni delle armi ed armamenti navali;

Ritenuta l'opportunità, per esigenze di servizio, di modificare la composizione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Decreta:

L'art. 5 del citato decreto Ministeriale 10 novembre 1934 che indice un concorso per esami a 5 posti di capo tecnico aggiunto, nel personale civile tecnico per le Direzioni delle armi ed armamenti navali, è così modificato:

« La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un ufficiale ammiraglio o generale armi navali, oppure un capitano di vascello o colonnello armi navali;

membri: due ufficiali superiori di vascello o delle armi navali, un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore all'VIII, un capotecnico principale o primo capotecnico per ciascuna specialità;

segretario: un funzionario della carriera amministrativa del Ministero ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(583)

MINISTERO DELLA MARINA

Modificazioni alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso a 6 posti di disegnatore tecnico aggiunto (Costruzioni navali e meccaniche).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1934, con il quale è indetto un concorso per 6 posti di disegnatore tecnico aggiunto, nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche;

Ritenuta l'opportunità, per esigenze di servizio, di modificare la composizione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Decreta:

L'art. 6 del citato decreto Ministeriale 13 novembre 1934, che indice un concorso per 6 posti di disegnatore tecnico aggiunto, nel personale dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche, è così modificato:

« La Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero della marina, sarà così composta:

un ufficiale generale o colonnello del G. N., presidente;

due ufficiali superiori del G. N., membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore all'VIII, membro;

un capo disegnatore tecnico principale o capo disegnatore tecnico della relativa specialità, membro;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(584)

MINISTERO DELLA MARINA

Modificazioni alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso a 9 posti di capo tecnico aggiunto (Costruzioni navali e meccaniche).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 19 novembre 1934, col quale è indetto un concorso per esami per 9 posti di capo tecnico aggiunto (grado XI - gruppo *B*) nel personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche;

Ritenuta l'opportunità, per esigenze di servizio, di modificare la composizione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Decreta:

L'art. 5 del citato decreto Ministeriale 19 novembre 1934, che indice un concorso per esami a 9 posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche. è così modificato:

« La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un ufficiale generale o colonnello del G. N.;

membri: due ufficiali superiori del G. N.; un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore all'VIII; un capotecnico principale o primo capotecnico per ciascuna specialità; un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(585)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.